



Determinazione criteri e limiti utilizzo locali scolastici da parte di soggetti terzi ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c) del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001.

Il presidente informa il consiglio della necessità di determinare per il triennio 2017/2019 criteri e limiti di utilizzo dei locali scolastici dell'IIS Lancia da parte di soggetti terzi che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, lettera c) del D. I. n. 44/2001.

Delibera n. ...

Il Consiglio,

VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44 del 1/02/2001;

VISTO l'art. 32, D.I. 44/01 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale", che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;

VISTO l'art. 33, c. 2, D.I. 44/01 "Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale"

VISTO l'art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"

VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1/02/2001 "Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale" in base al quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

VISTO l'art. 32, D.I. 44/01 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale"

VISTO l'art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";

RITENUTO necessario fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici; con voti unanimi espressi in termine di legge;

DELIBERA

a norma dell'art. 50, D.I. 44/01, di approvare le seguenti modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici dell'IIS Lancia, validi per il triennio 2017/19:

1. L'utilizzo delle strutture scolastiche dell'IIS Lancia deve uniformarsi alla concessione/convenzione e/o regolamento emanato dall'amministrazione Provinciale;

2. L'utilizzo delle strutture scolastiche dell'Istituto da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94) e l'attività negoziale deve essere soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 35 D.I. 44/2001)

3. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del PTOF dell'istituto;

4. Gli edifici scolastici, in comodato o di proprietà della Provincia, possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 44/2001) e previo il consenso del Dirigente scolastico che, in qualità di legale rappresentante dell'I.S., assume la funzione di gestore dei locali.

5. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve assicurare l'assoluta preminenza e priorità alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

6. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire alla istituzione scolastica in tempo utile per consentire le necessarie valutazioni e devono permettere di rilevare con chiarezza:

- l'indicazione del soggetto richiedente
- lo scopo preciso della richiesta
- le generalità della persona responsabile
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici

7. Nella concessione si darà precedenza ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati che espletano attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.

8. In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro

9. Il concessionario dovrà assumersi la responsabilità di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

10. Istituzione scolastica e l'Amministrazione Provinciale dovranno essere sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e dovranno stipulare un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile. Tutti coloro che frequenteranno i locali (soprattutto i laboratori) dovranno dimostrare di avere assolto ai percorsi di formazione sulla sicurezza secondo i livelli richiesti dalle attività stesse.

11. Sia nell'atto di concessione d'uso che nel nulla-osta per l'utilizzo dovranno essere inseriti:

- il divieto di accesso ai locali adibiti ad uffici o archivio o custodia sussidi didattici;
- il divieto di consultazione di qualsiasi atto o documento dell'Istituto scolastico eventualmente presente negli ambienti in uso nonché il divieto di diffusione di riprese video-foto che possano essere lesive dell'immagine della scuola;
- il divieto di fumo all'interno dei locali scolastici.

12. Durante qualsiasi manifestazione sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

13. È vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, di cartelli pubblicitari, ecc. se non specificatamente autorizzati dall' istituzione scolastica.

14. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica, senza alcun diritto di rivalsa.

15. L'Istituto Scolastico può richiedere un contributo (orario o forfettario) anche in forma di donazione, per la copertura di eventuali spese, per l'uso di attrezzature o, più semplicemente, destinato al miglioramento della propria offerta formativa. Eventuali oneri, se richiesti, saranno riconosciuti all'Ente proprietario o, per compensazione, utilizzati per la manutenzione ordinaria dell'edificio.

16. Qualora il richiedente dell'uso dei locali sia lo stesso Ente proprietario (Provincia) gli stessi saranno concessi a seguito di liberatoria di responsabilità da parte del richiedente che provvederà direttamente alla copertura delle responsabilità derivanti dall'uso dei propri locali.

Borgosesia, 26 febbraio 2018